

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**
PAGAMENTO DIRETTO AI LAVORATORI DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI –
SEMPLIFICATE LE MODALITÀ DI GESTIONE E COMPILAZIONE DEL MODELLO “IG
STR AUT” (COD. “SR41”)

Per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie, in deroga, relative al FIS o altri Fondi) da parte dell'INPS, è attualmente in uso il modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”), il quale si sostanzia in un invio telematico di dati utili alla liquidazione della prestazione e all'accredito della contribuzione figurativa, e in un documento stampabile che il datore di lavoro deve far sottoscrivere al dipendente beneficiario.

La sottoscrizione del modello da parte del lavoratore non è però realizzabile nell'attuale fase emergenziale e, di conseguenza, in un'ottica generale di revisione del sistema di gestione dei pagamenti dei trattamenti di integrazione salariale, con il messaggio 6 aprile 2020, n. 1508, l'INPS ha:

- 1) reso noto che il modello cartaceo verrà definitivamente dismesso, con il futuro passaggio dell'acquisizione di tutti i dati utili al pagamento diretto tramite i flussi UniEmens;
- 2) fornito le seguenti istruzioni.

L'obbligo di firma del modello cod. “SR41” da parte del lavoratore è abolito; eventuali informazioni utili al lavoratore potranno essere richieste al datore di lavoro che, come di consueto, avrà la possibilità di stampare il modello. Le condizioni soggettive oggetto di dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore, contenute nel quadro G del modello cartaceo dell’“SR41”, pertanto, non sono più autocertificate, ma verranno controllate d'ufficio dall'Istituto di previdenza in modo automatico, attraverso la verifica dei dati presenti nei suoi archivi informatici.

Per quanto riguarda la certificazione dell'IBAN sul quale avviene l'accredito della prestazione, si rinvia alle disposizioni diramate con la circolare n. 48 del 29 marzo 2020 ^(*), riportate nella nota.

(*) “...per le prestazioni pensionistiche e non pensionistiche erogate dall'Istituto mediante l'accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto di deposito a risparmio bancario nominativo dotato di codice IBAN, su libretto di risparmio postale nominativo dotato di codice IBAN o su carta prepagata ricaricabile dotata di codice IBAN, non è più prevista la compilazione e trasmissione dei modelli “AP03” (riscossione pensione a mezzo istituti di credito), “AP04” (riscossione pensione attraverso Poste Italiane), nonché “SR163” e “SR185” (riscossione prestazioni non pensionistiche), né Poste Italiane e gli Istituti di credito sono più tenuti alla loro validazione.

Prima dell'accredito delle somme erogate per conto dell'INPS, Poste Italiane e gli Istituti di credito ai quali è contrattualmente affidato il servizio di pagamento delle pensioni e delle prestazioni non pensionistiche effettueranno, anche per conto delle banche per cui svolgono il servizio di “istituto collettore”, le verifiche preordinate ad accertare la coincidenza fra i dati identificativi del titolare della prestazione e quelli dell'intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione (conto corrente, libretto di risparmio dotato di IBAN, carta prepagata ricaricabile dotata di IBAN) attraverso l'utilizzo del sistema denominato “Data Base Condiviso”, in modo da consentire la piena operatività del servizio di titolarità dell'IBAN e del servizio di allineamento dell'IBAN.

In ogni caso, anche in considerazione dello stato di funzionamento dei propri sistemi informativi e delle specifiche circostanze organizzative ed operative, sarà cura di Poste Italiane e di ognuno dei citati Istituti di credito porre in essere ogni iniziativa che assicuri lo svolgimento dei controlli di coincidenza fra i dati in possesso dell'Istituto (dati identificativi del titolare della pensione o della prestazione non pensionistica e codice IBAN del conto/libretto/carta indicato per la sua riscossione) e quelli di propria conoscenza (dati identificativi dell'intestatario/cointestatario del conto/libretto/carta) prima dell'accredito della prestazione pensionistica e non pensionistica a carico dell'Istituto.”

In fase di invio del file “SR41” è (già) obbligatorio indicare il numero di autorizzazione comunicato dall’INPS, che consente l’abbinamento automatico del file “SR41” alla medesima autorizzazione. Tale adempimento è propedeutico al rilascio, a breve, dell’aggiornamento del programma che automatizza le successive fasi di lavorazione in carico alle strutture territoriali INPS, le quali non dovranno più intervenire manualmente per effettuare l’associazione del file “SR41” con l’autorizzazione.

Alla non obbligatorietà della compilazione dei quadri D ed E (rispettivamente “*Dati per il pagamento delle mensilità aggiuntive*” e “*Dati per il pagamento quote TFR*”), si aggiunge la non obbligatorietà della compilazione dei dati relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali periodi di effettuazione degli stessi.

Tenuto conto delle significative semplificazioni contenute nei decreti-legge n. 9/2020 e n. 18/2020 – che hanno comportato la deroga, sia per la cassa integrazione ordinaria che per l’assegno ordinario erogato dal FIS, di una serie di limiti e requisiti soggettivi del lavoratore sospeso (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11, 12, 13, 15, 16, 17 del 2020) –, anche il flusso di controllo dei modelli “SR41” è stato coerentemente adeguato, determinando una sensibile diminuzione delle rilavorazioni e ricicli dei modelli inviati.

Infine, un’altra importante novità, già operativa, è quella di consentire l’invio di flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine di ridurre il numero di file “SR41” da trasmettere.